

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 14 MARZO 1958

(121^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI
indi del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

«Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali» (2556) (D'iniziativa del deputato Rapelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1805, 1809,	1810
BARBARESCHI		1807
GRAVA		1807
PETTI		1810
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale		1808
VARALDO		1807
ZANE, relatore		1805

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Buglione, Clemente, De Bosio, Grava, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ragno è sostituito dal senatore Franza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

VARALDO, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Rapelli: «Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali» (2556) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: «Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho appena avuto il tempo materiale per esaminare molto rapidamente il provvedimento legislativo a noi pervenuto dalla XI Commissione della Camera dei deputati; detto provvedimento prevede la regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

Desidero rilevare, fin dall'inizio di questa mia breve relazione, che il disegno di legge originario del deputato Rapelli aveva una impostazio-

ne diversa: era un disegno di legge di più vasta portata. È stato successivamente cambiato con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si è avuta anche una modifica al titolo originario della proposta di legge in esame; si parlava infatti di « Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali », dizione poi sostituita con la seguente: « Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali ».

Il problema che noi dobbiamo esaminare con il presente disegno di legge è quello di dare una sistemazione alle posizioni assicurative maturate durante il ventennio per i dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

È da rilevare che queste confederazioni sindacali, riconosciute originariamente durante il ventennio a sensi della legge 3 aprile 1926, non avevano assicurato, durante il periodo del riconoscimento giuridico, il loro personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma si erano valse di particolari convenzioni, sostitutive del trattamento previdenziale I.N.P.S., convenzioni che stipularono con l'I.N.A. (Istituto nazionale assicurazioni).

Ne derivava pertanto una situazione particolare, per cui questi ex dipendenti non erano coperti dall'assicurazione dell'I.N.P.S., bensì inclusi in sistemazioni stipulate in sede di convenzioni particolari con l'I.N.A. Il valore delle « collettive », a seguito della svalutazione monetaria, venne ridotto quasi a zero; ed è ormai noto che tali assicurazioni collettive stipulate con l'I.N.A. si sono polverizzate e non operano affatto a vantaggio degli aventi diritto.

Dobbiamo anche rilevare, a questo proposito, che la stessa svalutazione monetaria ha operato negativamente nei trattamenti di quiescenza, in conseguenza del deciso scioglimento delle confederazioni sindacali. Scomparsa la organizzazione del tempo, si è proceduto con molta lentezza alla liquidazione degli ex dipendenti.

Ho notizia, per esempio, che l'ufficio stralcio sito in via Lucullo dove hanno sede questi Enti in liquidazione, ha sì proceduto a tali liquidazioni, ma ha definito solo lo scorso anno queste posizioni liquidando importi — a distanza di

un decennio dallo scioglimento delle organizzazioni — irrisori e per nulla rivalutati, o tutt'al più rivalutati inadeguatamente.

Il disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli proponeva una sistemazione degli ex confederali anche per quanto concerne dette liquidazioni; prevedeva pure delle indennità particolari. Prevedeva addirittura la costituzione di un « Fondo nazionale per la previdenza agli organizzatori sindacali », Fondo nazionale che secondo il progetto Rapelli si doveva alimentare, nocate bene, coi redditi provenienti dai beni patrimoniali di tutte le disciolte organizzazioni sindacali ed anche coi contributi annuali versati dall'I.N.A., avuto riguardo alla sua partecipazione al regolamento collettivo delle riforme assicurative, cui ho fatto cenno in precedenza.

La Camera dei deputati non ha affrontato il problema così come lo prospettava il proponente onorevole Rapelli, ma si è limitata a compiere peraltro un atto di umanità nei confronti dei dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, consentendo la possibilità di regolare almeno le posizioni assicurative che non erano state definite in precedenza.

È da notare che nei confronti degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali venivano effettuate in quel tempo delle trattative obbligatorie, che alimentavano dei fondi speciali che hanno dato luogo alla formazione di una consistenza patrimoniale di notevole rilievo, posta successivamente in liquidazione.

Va notato infine che sono pendenti tuttora dei giudizi provocati dagli ex dipendenti della disciolta confederazione del commercio e dagli ex dipendenti della disciolta confederazione dell'industria, i quali rivendicano una loro partecipazione in sede di liquidazione di queste Casse di previdenza.

Per questi precedenti è quindi doveroso che si proceda ad un atto di umanità, allo stesso modo in cui si è accordata la pensione ai militari mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana, si è previsto un trattamento a favore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed altri provvedimenti sono stati adottati per altre categorie.

Considerando tutto ciò, non vedo perchè proprio per questo settore degli ex sindacalisti si

debba chiudere la porta alle richieste degli interessati e non si debba accogliere quella che è veramente una modestissima richiesta.

Va inoltre rilevato, per debito di correttezza e, direi, per onestà politica, che almeno in parecchi casi di mia conoscenza, gli ex organizzatori sindacali di cui ci occupiamo hanno svolto, complessivamente, un'attività al di fuori della sfera politica faziosa.

Se c'è una persona che può avere prevenzioni nei confronti degli ambienti del ventennio questa dovrebbe essere proprio il relatore vostro, che non è mai stato tenero nei confronti delle citate organizzazioni; ma debbo dire onestamente che almeno per i casi di mia conoscenza (e non sono pochi), gli ex organizzatori sindacali si sono comportati in modo corretto ed hanno contribuito largamente, come dice l'onorevole Rapelli nella relazione che accompagna il disegno di legge, per ottenere un miglior trattamento previdenziale ai lavoratori italiani.

Per le suddette ragioni, sembra al relatore che la questione si ponga ormai in termini di giustizia e di umanità. Il Senato, che ha già approvato in passato provvedimenti suggeriti da comprensione e clemenza, non vorrà negare l'approvazione ad una richiesta di modesto rilievo.

Invito pertanto i colleghi a dare il loro voto favorevole al disegno di legge, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

VARALDO. Desidererei solo manifestare alcune perplessità.

All'articolo 2 si stabilisce la regolarizzazione dell'iscrizione, di cui all'articolo 1, anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, che siano deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che stiamo discutendo.

Vorrei rilevare che in questa norma è introdotto un principio finora mai applicato; speriamo quindi che non costituisca un precedente.

È anche importante rilevare che queste regolarizzazioni si ottengono col solo pagamento dei contributi base.

Recentemente, a proposito della legge per i pescatori, lo Stato è intervenuto con un contributo di 150 milioni all'Istituto della previ-

denza sociale, proprio perchè anche i pescatori possono riscattare versando soltanto i contributi base.

All'articolo 6, poi, si dà la possibilità di continuare i versamenti volontari considerando come parentesi neutra il periodo dal 1945 al 1958. Forse anche questo è un principio che compare per la prima volta.

BARBARESCHI. Non desidero entrare nei particolari tecnici del provvedimento in esame; ho l'impressione che si tratti di un provvedimento redatto con larghezza e, proprio riferendomi alle ultime osservazioni del collega Varaldo, direi addirittura con inconsueta larghezza.

Dichiaro tuttavia che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

Non posso però rinunciare a mettere in evidenza il trattamento al quale noi fummo soggetti; e dico noi con cognizione precisa di causa, perchè appartengo a coloro che furono privati del lavoro, percossi con continuità, semplicemente perchè, educati ad una scuola di carattere, avevamo voluto rimanere fedeli a noi stessi ed alle idee per le quali lottavamo, orgogliosi di non avere mai nè usato nè predicato violenza contro i nostri avversari.

E mi spiace che la Repubblica nostra, fondata sul lavoro e costituita in seguito a quella che, a mio giudizio, fu la rivoluzione italiana per la riconquista della libertà, non abbia ancora saputo provvedere, almeno con uguale larghezza, nei confronti di coloro che a seguito delle violenze subite non poterono continuare a lavorare regolarmente ed a versare regolarmente i contributi di previdenza.

Ad ogni modo, poichè vogliamo fervidamente restare fedeli al principio che il buon esempio offre sempre la possibilità di ulteriori insegnamenti, ripeto, come ho già detto all'inizio, che voterò a favore del provvedimento in discussione.

GRAVA. Desidero prendere brevemente la parola anch'io, che credo di non essere sospetto in questa materia; sono consenziente con quanto è stato detto dai colleghi Zane e Barbareschi.

Io darò, e prego la Commissione di dare, voto favorevole, senza alcuna riserva, a questo disegno di legge, perchè in questo caso non si tratta di una questione politica, ma di un atto di umanità.

A proposito dell'osservazione fatta dal collega Varaldo sull'articolo 2, rispondo che anche i superstiti hanno diritto al pane; anzi i superstiti, i giovani, hanno maggiore diritto di coloro che sono scomparsi.

Ragione per cui, *sine ira et studio*, prego la Commissione di dare voto favorevole a questo disegno di legge, per dimostrare che il perdono è la via migliore che possiamo percorrere: la via più profondamente umana e cristiana.

Dobbiamo anche tener conto che molti di questi ex dipendenti delle confederazioni fasciste lavorano oggi nelle organizzazioni sindacali attuali.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei solo rispondere alle perplessità di ordine tecnico, che sono state manifestate nel corso della discussione.

Il relatore ha ricordato che, durante il ventennio fascista, era stata stabilita una forma sostitutiva per le assicurazioni sociali di questi dipendenti. Ciò è esatto solo in parte.

Le confederazioni non facevano un servizio di Stato; se avessero svolto un servizio di Stato, evidentemente il problema sarebbe stato diverso. Erano enti giuridicamente riconosciuti e svolgevano funzioni di sindacato; ed i loro dipendenti erano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria. C'era però una norma per cui non potevano essere assicurati i funzionari che percepivano almeno 800 lire al mese, che venivano quindi a trovarsi nella stessa posizione degli impiegati privati.

Per trovare il miglior modo di risolvere la situazione assicurativa di questi dipendenti, chiesi di avere degli elementi che potessero dimostrarmi che c'era un fondo sostitutivo, perchè in tal caso il problema si sarebbe spostato.

Purtroppo, dagli elementi raccolti risultava che qualora uno si fosse fatto male in servizio, venivano applicate le norme del diritto privato.

La questione dev'essere vista, secondo me, in modo particolare; dev'essere considerata dal punto di vista del lavoratore il quale ad un

certo momento, per effetto di un decreto, viene estromesso e si trova così in difficoltà senza trovare immediatamente altre possibilità di lavoro.

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

(Segue REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*). Abbiamo visto famiglie di lavoratori in difficoltà tali che non augureremmo a nessuno.

Considerando quindi la situazione non sul piano giuridico (poichè in questo caso ci saremmo trovati davanti alle disposizioni valide per ogni lavoratore), ma sul piano umano, abbiamo fatto questo ragionamento: cerchiamo di andare incontro alle famiglie di questi lavoratori, che dipendevano da particolari enti che vennero sciolti, in modo che i lavoratori non abbiano a soffrire per avvenimenti, nei quali si sono trovati coinvolti per il solo fatto di essere in quella posizione come impiegati.

Sono state stabilite, quindi, delle norme di carattere eccezionale riguardo al sistema assicurativo, ed a tale complesso di norme si è dato il nome di « regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali », per indicare che i provvedimenti erano diretti soltanto ai lavoratori in questione. Non si è adoperato il termine « riscatto » che sarebbe stato pericoloso, dal momento che avrebbe introdotto un principio nuovo.

Si è pensato, insomma, di garantire a queste persone, le quali si trovano in una situazione particolarissima, che gli anni di lavoro siano operanti agli effetti della tutela sociale, come già sono stati operanti per le altre categorie di lavoratori.

È stato stabilito che questi lavoratori possano recuperare, pagando il contributo base, tutto il periodo assicurativo, al fine di costituirsi una posizione assicurativa obbligatoria per poter accedere, a suo tempo — quando matureranno le condizioni di legge —, al diritto alla pensione.

Queste sono le ragioni che hanno determinato il provvedimento; e tutte le sue norme particolari sono state studiate considerando il

problema dal punto di vista umano, per andare incontro il più possibile a questi lavoratori.

Ho sentito qui pronunciare la parola « perdono »; consentite che io non l'accetti.

Si è guardato alla situazione di questi lavoratori; e questo è un atto di pacificazione, che esprime i sentimenti nuovi che sorgono in questa Repubblica, la quale non parla di perdono o di oblio, ma esorta gli italiani a guardare all'avvenire ed a fondere i loro cuori in unità di intenti.

Il perdono è insito negli avvenimenti, nell'atto che compiamo e che accettiamo, come la espressione di un regime che ama la libertà, ed ama gli uomini come uomini e come lavoratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati è ammessa la regolarizzazione della iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonchè, per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati.

(È approvato).

Art. 2.

La regolarizzazione della iscrizione prevista al precedente articolo 1 è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La regolarizzazione di cui agli articoli 1 e 2 è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura degli interessati, dei contributi base calcolati sul valore massimo e vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, nei periodi cui si riferisce la regolarizzazione stessa.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi versati a norma del precedente articolo a copertura dei periodi di servizio anteriori al 1° aprile 1943 sono rivalutati, ai fini del computo della pensione base, a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

A coloro che alla data di versamento dei contributi risultino già titolari di pensione diretta sarà corrisposto un supplemento di pensione nei casi e con le modalità previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

(È approvato).

Art. 5.

La regolarizzazione prevista dai precedenti articoli deve essere richiesta dagli interessati tramite domanda da inviarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, gli interessati dovranno rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale una dichiara-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

121ª SEDUTA (14 marzo 1958)

zione rilasciata dagli uffici stralcio preposti alla gestione dei patrimoni delle organizzazioni sindacali ed enti di cui all'articolo 1, ed attestante i periodi di servizio cui la regolarizzazione si riferisce.

Gli ex dipendenti cessati dal servizio prima dello scioglimento o liquidazione delle organizzazioni o enti di appartenenza devono presentare ai rispettivi uffici stralcio, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a pena di decadenza dei diritti ad essi derivanti, una documentazione idonea a comprovare la esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo intercorso.

(È approvato).

Art. 6.

Agli effetti del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione per invalidità o della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione si considera parentesi neutra il periodo intercorrente tra lo

ultimo mese di servizio coperto di assicurazione con la regolarizzazione prevista dalla presente legge e la data della regolarizzazione medesima.

(È approvato).

PETTI. Dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso, associandomi alle dichiarazioni fatte dal senatore Barbareschi.

PRESIDENTE. Accingendomi a mettere in votazione il complesso del disegno di legge, confermo che con questo voto intendiamo tener fede al proposito di perdonare cristianamente e di dimenticare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,10.

DOFT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari